



## **UNIONE DELLE ALPI OROBIE BRESCIANE**

Unione dei Comuni Lombarda costituita dai Comuni di

**Edolo – Malonno – Corteno Golgi – Sonico – Paisco Loveno**

Sede: Via Porro, 27 – 25048 Edolo

C.F. – P. IVA: 03241670987

**Tel. 0364/72052 – Fax: 0364/778886**

e-mail: [info@unionealpiorobiebresciane.bs.it](mailto:info@unionealpiorobiebresciane.bs.it)

PEC: [unione.alpiorobiebresciane@pec.regione.lombardia.it](mailto:unione.alpiorobiebresciane@pec.regione.lombardia.it)

Ordinanza n. 8

Edolo, lì 30/01/2025

### **ISTITUZIONE TEMPORANEA DEL DIVIETO DI TRANSITO E DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA ALL'INTERNO DELL'AREA DI SOSTA DI VIA A. MORINO, LIMITROFA ALLA PISCINA COMUNALE DI EDOLO (BS)**

#### **IL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO – FINANZIARIA**

**Premesso** che con decreto del Presidente dell'Unione delle Alpi Orobie Bresciane n.02/2024 il sottoscritto è stato nominato Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria;

**Considerato** che mercoledì 19 febbraio 2025 avrà luogo all'interno dell'area di sosta di via A. Morino, limitrofa alla piscina comunale di Edolo, la campagna denominata "*Corse e sicurezza – Dalle gare alla strada, 3<sup>a</sup> edizione a. s. 2024-2025*", che vedrà coinvolti gli studenti dell'istituto d'istruzione Superiore Statale "F. Meneghini";

**Preso atto** del parere favorevole espresso da parte del Comune di Edolo (BS);

**Ravvisata** la necessità di adottare i provvedimenti viabilistici necessari a garantire che lo svolgimento della campagna di sensibilizzazione avvenga in sicurezza, al fine della tutela dell'incolumità pubblica e privata;

**Richiamati:**

- l'articolo 7, comma 1, lettera a) e l'articolo 6, commi 1 e 4, lettere a,b,f del Nuovo Codice della Strada, approvato con D. Lgs. 285/92 e s.m.i.;
- il Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada, approvato con D.P.R. 495/92;
- il D.Lgs. 267/00 e s.m.i.;

#### **ORDINA**

##### **NEL COMUNE DI EDOLO (BS)**

##### **L'ISTITUZIONE TEMPORANEA DEL DIVIETO DI TRANSITO E DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA**

##### **NELL'AREA DI SOSTA DI VIA A. MORINO LIMITROFA ALLA PISCINA COMUNALE**

(come da planimetria allegata)

**MERCOLEDI' 19 FEBBRAIO 2025, DALLE ORE 07:00 ALLE ORE 14:00**

#### **DISPONE**

- che entri in vigore con l'installazione della relativa segnaletica stradale;
- che siano esclusi dal divieto gli organizzatori dell'evento, le forze dell'ordine, di pronto soccorso e i soggetti autorizzati.

#### **INFORMA**

- la presente ordinanza è resa nota mediante:
  - affissione all'Albo online del **Comune di Edolo** e dell'**Unione delle Alpi Orobie Bresciane**;
  - installazione della prescritta segnaletica come previsto dal Regolamento di esecuzione del Codice della Strada;
- È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare e fare osservare la presente Ordinanza ed i trasgressori saranno puniti a norma del Codice della Strada e del relativo Regolamento di Esecuzione;
- i Funzionari e gli Agenti, di cui all'art. 12 del C.d.S., sono incaricati dell'esecuzione della presente Ordinanza;
- **l'Unione dei Comuni delle Alpi Orobie Bresciane** ed il **Comune di Edolo** non si assumono alcuna responsabilità in merito a danni a persone, animali o cose che contravvengono al disposto della presente ordinanza.

## TRASMETTE


copia della presente ordinanza, per opportuna conoscenza o quanto di competenza:

- al Comune di Edolo (BS);
- al Comando Stazione Carabinieri di Edolo (BS);
- all'Istituto d'Istruzione Superiore Statale "F. Meneghini".

La Responsabile del Procedimento  
(Agt. di P. L. Piazzani Milena)



Il Responsabile dell'Area Economico - Finanziaria  
(dott. Renato Armanaschi)



Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale sezione di Brescia entro 60 giorni dalla suddetta pubblicazione (Legge 1034/2001), ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, decorrenti dalla scadenza del termine di pubblicazione nell'Albo Pretorio, ai sensi dell'articolo 21 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034.